



Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 17 Agosto 2021

Prot. 218/21

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Laura LEGA

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Guido PARISI

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Difesa Civile
Vice Prefetto Bruno STRATI

e, p.c. Al Sottosegretario di Stato per l' Interno
On. Carlo SIBILIA

Oggetto: **D.L. 105/2021 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.**

Richiesta di verifica sull'applicabilità o meno del certificato verde Covid-19 ai servizi di vigilanza antincendio dei Vigili del Fuoco.

Diffida a rimuovere (laddove esistenti) ogni forma di discriminazione verso il personale non vaccinato nell'effettuazione dei servizi di vigilanza antincendio.

Come è noto [l'articolo 3, comma 1, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105](#) (non ancora convertito in legge) ha inserito nel D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87) l'art. 9-bis nel quale è stato previsto che "A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca **esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 [...] l'accesso ai seguenti servizi e attività: [...] spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive ...**".

Il tenore letterale della norma prevede il possesso della certificazione verde Covid-19 esclusivamente per "**l'accesso**" ai servizi e alle attività ivi indicate mentre non ne fa menzione per i dipendenti e titolari di tali attività, ovvero per coloro che vi lavorano, i quali sono invece citati quali destinatari dell'obbligo di verifica del rispetto di tale prescrizione da parte della clientela.

Le interpretazioni di autorevoli associazioni di categoria dei commercianti e dei lavoratori del pubblico spettacolo affermano che coloro che lavorano in tali servizi e attività sembrerebbero, al momento, esentati dall'obbligo di possedere a propria volta una certificazione verde Covid-19.

Il Governo nelle proprie FAQ non ha mai chiarito o smentito la cosa.

Qualora tale interpretazione dovesse essere confermata ne deriva che anche i Vigili del Fuoco in servizio di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo, non rientrando tra i fruitori di tali servizi e attività, non dovrebbero sottostare all'obbligo di "Green Pass".

Anche il fatto che le Forze di Polizia sono al momento esentate dall'obbligo di certificazione verde Covid-19 nei servizi di ordine pubblico, tra cui quelli riguardanti gli spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, pare avvalorare tale interpretazione.

Tuttavia con [nota del Capo del CNVVF prot. dipvfvf.STAFFCNVVF.REGISTRO UFFICIALE.U.0015498 datata 30/07/2021](#) codesta Amministrazione ha disposto "che, a far data dal 6 agosto 2021, **i servizi di vigilanza antincendio di cui all'articolo 14, comma 2, lettera i) del D.lgs. 139/2006 e s.m.i. sono consentiti al solo personale operativo che sottoscriva un'apposita autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3 del D.P.R. 445/2000, recante il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità previste dall'articolo 9, comma 2 del D.L. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.87/2021 e s.m.i.**" evidentemente ritenendo la

certificazione verde Covid-19 applicabile senza dubbio non solo ai fruitori dei servizi e attività letteralmente individuati dal decreto ma anche ai Vigili del Fuoco.

Alla luce delle considerazioni e dei dubbi sopra espressi il CONAPO chiede a codesto Dipartimento di voler riesaminare le norme di riferimento, nonché, ove occorra, di chiedere specifico parere al governo, anche alla luce delle similari funzioni svolte delle Forze di Polizia nei medesimi luoghi di spettacolo e intrattenimento e all'esito del riesame confermare o modificare quanto contenuto nella [nota del Capo del CNVVF prot. dipvfvf.STAFFCNVVF.REGISTRO UFFICIALE.U.0015498 datata 30/07/2021](#) in merito all'obbligo di certificazione verde Covid-19.

Nell'attesa del chiarimento richiesto o nel caso di ulteriore conferma dell'obbligo della certificazione verde Covid-19 nei servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico, evidenziamo che per il personale NON vaccinato tale certificazione verde è ottenibile dopo **"essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti"**.

Rammentiamo che [l'art. 4, comma 1, lett. e\) numero 2\) del medesimo D.L. 23 luglio 2021, n. 105](#) ha però modificato l'art. 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 prevedendo al comma 9 che **"Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021"**.

Il [regolamento \(UE\) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021](#) relativo al certificato COVID digitale dell'UE al punto (20) prevede che **"Il rilascio di certificati a norma del presente regolamento non dovrebbe dar luogo a una discriminazione sulla base del possesso di una categoria specifica di certificato"** e al punto (36) [così come rettificato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 211 del 15 giugno 2021](#) prevede che **"È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate..."**.

Dal combinato disposto delle norme sopra richiamate e dal fatto che i servizi di vigilanza antincendio sono classificati anche come **servizi di "natura obbligatoria"** ai sensi dell' [art. 91 del DPR 28 febbraio 2012, n. 64](#) emerge chiaramente che (qualora dovesse essere confermato l'obbligo del certificato verde all'esito del chiarimento richiesto) comunque **TUTTO** il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve essere messo nelle **MEDESIME** condizioni di poter partecipare ai servizi di vigilanza **SENZA DISCRIMINAZIONE ALCUNA** conseguente alla esecuzione o meno della procedura vaccinale, sia essa per impedimento, per motivi di salute o per (legittima) libera scelta dell'essere umano.

Poiché da non pochi comandi ci segnalano difficoltà per il personale non vaccinato nell'aver già sin da ora a disposizione la certificazione verde Covid-19 a causa della mancanza di procedure che ne prevedono l'esecuzione in tempi compatibili con i servizi di vigilanza e gratuitamente, con la presente il CONAPO chiede a codesto Dipartimento di intervenire affinché sin da subito in tutte le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (in attesa di risposta al richiesto riesame sull'applicabilità ai vigili del fuoco) venga immediatamente rimossa ogni discriminazione sui servizi di vigilanza e il personale non vaccinato possa, senza trovare difficoltà alcuna e gratuitamente, entrare in possesso nei tempi e nei modi dovuti, della certificazione verde Covid-19 necessaria per espletare i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo, senza procedure discriminatorie.

In mancanza e nel perdurare di comportamenti discriminatori sui servizi di vigilanza procederemo ad esporre l'accaduto alle autorità competenti.

La presente non costituisce in alcun modo manifestazione di contrarietà alla procedura vaccinale ma è da ritenersi quale esclusiva richiesta di applicazione a tutto il personale del quadro legislativo vigente senza discriminazione alcuna.

In attesa, ringraziando anticipatamente si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale Aggiunto
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini


